Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 25 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

(1456)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 336.

Integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, concernente l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, modificato dal R. decreto 25 novembre 1937, n. 2719;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, che reca le tabelle del personale con contratto a termine e le successive modificazioni di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 999, e alla legge 18 aprile 1940, n. 288;

Vista la legge 18 aprile 1940, n. 288;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 321 del 2 giugno 1945, concernente il collocamento in ruolo del personale ausiliario delle poste e dei telegrafi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni dei sottoindicati articoli del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, sono modificate o integrate come segue:

Art. 1. — Si aggiunge il seguente comma:

« Sono tuttavia mantenuti temporaneamente in servizio, come tali, gli ausiliari che, in applicazione del seguente art. 3, non conseguano la nomina in ruolo ».

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

« Gli impiegati ausiliari fanno passaggio — secondo le mansioni esercitate — nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo del personale tecnico speciale di 2ª categoria e sono inquadrati nei gradi 11°, 12° o 13°, rispettivamente se contino venti, otto o meno di otto anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio nei gradi 11° e 12°, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di 20 e di 8 anni, e nel grado 13° con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

Gli agenti ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del personale di 3ª categoria e sono inquadrati nei gradi di messaggere di 2ª classe, di 1° commesso o di commesso, rispettivamente se contino venti, otto o meno di otto anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio, nei gradi di messaggere o di 1° commesso, corrispondente agli anni di servizio eccedenti

rispettivamente i suddetti limiti di 20 e di 8 anni, e nel grado di commesso con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei gradi predetti sarà computata agli effetti del successivo aumento periodico.

Ai cennati impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza degli emolumenti in godimento all'atto del collocamento negli anzidetti ruoli, rispetto agli emolumenti attribuiti in dipendenza del collocamento stesso, è conservata a titolo di assegno personale da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di 8 e 20 anni non si computano gli abbreviamenti previsti dalle vigenti disposizioni i quali sono valutati nel grado e alla data del collocamento in ruolo ed hanno effetto, eventualmente, in tutto o in parte nei gradi superiori, quando non abbiano dato luogo precedentemente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.

I vincitori di concorso per posti di ausiliario non ancora nominati perchè chiamati alle armi, prigionieri o internati, e coloro che saranno dichiarati vincitori dopo aver superato la prova orale di concorsi già espletati o non sostenuta per gli stessi motivi, sono assunti in servizio a titolo di prova, per un periodo di tempo non inferiore a mesi 6 e nominati in ruolo dopo ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Per la determinazione dello stipendio si computa quale effettivo servizio il periodo di tempo decorrente dalla data in cui avrebbero conseguito la nomina ad ausiliario agli effetti giuridici, e tale stipendio è loro attribuito anche durante il periodo di prova.

Art. 3. — Il 2° comma è modificato come segue:

« Contro la esclusione prevista dai punti 2) e 3) gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti e la loro attività politica, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto.

Art. 2.

Il periodo di servizio prestato nella qualità di impiegato o di agente subalterno ausiliario da coloro che hanno ottenuto il collocamento in ruolo ai sensi del decreto citato nell'articolo precedente, è valutato per intero agli effetti della pensione.

In corrispettivo della valutazione di cui al precedente comma, l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, verserà all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'ammontare della riserva matematica complessiva della gestione assicurativa del personale ausiliario valutata alla data del collocamento in ruolo, data dalla quale viene ad estinguersi ogni obbligazione dell'Istituto suddetto verso il personale ausiliario.

Inoltre il personale che fa passaggio in ruolo sarà tenuto a versare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un contributo pari al 3% sullo stipendio attribuito all'atto del collocamento in ruolo per quanti sono gli anni di servizio in qualità di ausiliario, che vengono riconosciuti ai fini della pensione.

Tale contributo, ove non sia pagato in unica soluzione, verrà recuperato al massimo in un quadriennio sul trattamento di attività o, eventualmente, su quello di quiescenza, diretto o di riversibilità, complessivamente spettante.

Gli ausiliari già passati nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ottenere, alle stesse condizioni di cui sopra, la valutazione per intero del servizio da ausiliario agli effetti della pensione, debbono versare all'Amministrazione stessa quanto hanno liquidato dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici.

Art. 3.

L'art. 10 della legge 18 aprile 1940, n. 288, va inteso nel senso che i benefici contemplati si applicano, oltrechè al personale di gruppo C di cui alla tabella n. 2 allegata alla stessa legge, anche al personale di 3ª categoria di cui alla tabella n. 3 della legge medesima, che nominato in ruolo ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, provenga dal personale per il quale era prevista la nomina in ruolo dall'art. 99 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858.

I benefici stessi sono applicabili al personale il quale trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 96 e 99 del citato Regio decreto-legge n. 1858, abbia conseguito la sistemazione in pianta stabile posteriormente al Regio decreto-legge n. 2028, di cui sopra.

Art. 4.

Il personale femminile non di ruolo, attualmente in servizio con qualifica di avventizio, diurnista o cottimista, che a suo tempo venne licenziato a norme del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, perchè coniugato, e che al momento del licenziamento aveva titolo alla nomina in pianta stabile in base al R. decreto legge 2 ottobre 1919, n. 1858, viene sistemato nel ruolo di gruppo C considerandolo in qualità di ausiliario dalla data di riassunzione in servizio agli effetti dell'applicazione del decreto menzionato nell'art. 1 del presente provvedimento legislativo.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 321.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 337.

Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 28 giugno 1885, n. 3200;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Riconosciuta la necessità di adeguare al maggior costo dei materiali e della mano d'opera i canoni di manutenzione e di uso delle linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1945 i canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati nella misura di cui alla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Dalla stessa data ogni altro canone relativo agli oggetti di cui al precedente articolo, comunque stabilito e non contemplato nella tabella di cui all'articolo stesso, si intende maggiorato nella misura del 300%.

Art. 3.

Per le società telefoniche concessionarie di zona, i canoni riportati nell'annessa tabella si applicano per le linee telegrafiche e telefoniche posate dopo il 1° luglio 1925.

Per quanto riguarda le linee posate anteriormente a tale data e cedute con convenzione, la misura dei canoni sarà stabilita con separato provvedimento.

Art. 4.

Per tutti i circuiti dell'Azienda per i servizi telefonici si applicano i canoni risultanti dalla tabella annessa, ridotti della metà.

Art. 5.

Per le società concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico si applicano i canoni di cui alla tabella annessa, ridotti di un quarto. Per le Amministrazioni statali i canoni stessi sono ridotti della metà.

Art. 6.

Nulla è variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato, previsti dall'art. 9 della Convenzione stipulata tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Amministrazione ferroviaria il 4 aprile 1941, registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, registro n. 4, Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.

Art. 7.

I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1885, n. 3200, sono elevati, rispettivamente, a L. 40 annue a chilometro per i Comuni che forniscono i pali e a L. 80 annue a chilometro per i Comuni che non forniscono i pali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 88. — FRASCA

Tabella dei canoni

CANONI MANUTENZIONE PALIFICAZIONI E FILI	
1. Per ogni km. di palificazione di proprietà di terzi	L. 1.200
2. Per ogni km di filo posato su palificazioni di proprietà di terzi	» 80
3. Per ogni km. di filo posato su palificazione dei Telegrafi	» 400
CANONI MANUTENZIONE SOSTEGNI CORDA E GANCI PORTACAVI AEREI	
4. Per ogni km. di sostegni, corda e ganci portacavi aerei di proprietà di terzi	L. 1.480
5. Per ogni km. di corda e ganci portacavi aerei su sostegni di proprietà dei Telegrafi	» 600
CANONI DI FITTO PER PALIFICAZIONI E CONDUTTORI DI PROPRIETA' DEI TELEGRAFI UTILIZZATI DA TERZI	
6. Per ogni km. di palificazione utilizzata esclusivamente dal terzo	L. 1.660
7. Per ogni km. di filo di ferro posato su detta palificazione	» 220
8. Per ogni km. di filo di bronzo posato su detta palificazione	» 280
9. Per ogni km. di filo di ferro posato su palificazione con comunicazioni promiscue	» 540
10. Per ogni km. di filo di bronzo posato su palificazione con comunicazioni promiscue	» 600
11. Per ogni km. di conduttore in cavo aereo o sotterrato	» 600
12. Per ogni km. di comunicazione telefonica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (1)	» 4.000
13. Per ogni km. di comunicazione telegrafica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (1)	» 2.000

Nota: Per i cavi sotterrati non si applica alcun canone di manutenzione. In caso di guasto di cavi sia aerei che sotterrati i proprietari debbono rimborsare le spese di riparazione a piè di lista.

(1) Il canone si riferisce soltanto all'uso dei cavi sottomarini. In caso di guasti le spese di riparazione verranno ripartite fra i vari utenti (compresa l'Amministrazione dei telegrafi) in proporzione al numero delle comunicazioni utilizzate da ciascuno seguendo il criterio che la quota dovuta dagli utenti dei circuiti telefonici sia doppia di quella dovuta dagli utenti dei circuiti telegrafici.

CANONI SIMULTANEE

14. Per ogni km. di simultanea telegrafica o telefonica	L.	80

CANONI APPARATI

15. Canoni manutenzione apparati telestampanti di proprietà di terzi	L.	5.600
16. Canone d'uso e manutenzione apparati telestampanti di proprietà dei Telegrafi ceduti a terzi		8.000
17. Canone d'uso e manutenzione apparati Morse di proprietà dei Telegrafi ceduti a terzi		720

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 338.

Provvedimenti per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna concesse all'industria privata danneggiate da circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli agenti di ruolo di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate in regime di concessione, sulle quali, a giudizio del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) si prevede il ripristino del servizio, possono, a loro richiesta, essere collocati in una speciale posizione di aspettativa, durante la quale ad essi non compete alcun assegno.

Il periodo dell'aspettativa, per il quale non sono dovuti contributi di previdenza e delle altre assicurazioni obbligatorie, non è computabile agli effetti della anzianità di carriera.

Gli agenti che, in seguito alla riattivazione dell'esercizio riassumano servizio, potranno esservi mantenuti oltre i normali limiti per il collocamento in quiescenza, per un periodo di tempo pari alla aspettativa suindicata, qualora ancora in possesso dei prescritti requisiti di idoneità fisica.

Art. 2.

Gli agenti che non presentino la richiesta di collocamento in aspettativa entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto e quelli addetti a linee per le quali, a giudizio del Ministero dei trasporti, non sia possibile il ripristino del servizio, possono essere esonerati in applicazione dell'art. 26, comma 3°, del regolamento allegato al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, limitatamente al quantitativo eccedente quello indispensabile per la custodia degli impianti e del materiale.

Agli esonerati che non abbiano maturato diritto a pensione spetta la liquidazione della indennità di buonuscita di cui ai comma 3° e 6° dello stesso art. 26.

In ogni caso quando l'esercizio sia ripristinato, gli esonerati in possesso dei prescritti requisiti d'idoneità fisica hanno diritto ad essere riassunti in servizio e reintegrati nella qualifica precedentemente ricoperta, nei limiti delle nuove esigenze dell'esercizio ed in base ai titoli di preferenza di cui all'art. 9, comma 3°, lettera *a*) ed all'art. 26, comma 4°, del richiamato regolamento.

Art. 3.

Le spese per il personale mantenuto in servizio per la custodia degli impianti e del materiale ai sensi del primo comma del precedente art. 2, sono considerate spese di esercizio ai fini dei sussidi integrativi di cui all'art. 27, lettera *b*) del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121.

Art. 4.

Le somme che saranno corrisposte ai sensi dell'art. 27, lettera *b*) del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, per sussidi integrativi di esercizio, sono ripetibili, con gli interessi, in misura non eccedente il cinque per cento, nel corso della concessione.

La decorrenza, il numero delle annualità, il tasso di interesse, entro il limite indicato nel precedente comma, e le altre condizioni e modalità per il rimborso verranno stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346.

L'obbligo dei concessionari di iscrivere annualmente nei propri bilanci le corrispondenti partite di debito decorre dalla data di notifica dei decreti anzidetti.

I concessionari medesimi dovranno, tuttavia, annotare per memoria, nei bilanci di ciascun anno, i sussidi rimborsabili percepiti.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 339.

Norme e premi per il conferimento ai « Granai del popolo » di alcuni cereali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sulla disciplina, raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945, con il quale vennero determinate, fra l'altro, le quantità di cereali che i produttori potevano trattenere sul raccolto 1945, per le necessità aziendali e familiari;

Ritenuta la necessità di realizzare la consegna ai « Granai del popolo » di ulteriori quantitativi di grano, orzo, segale, granoturco e risone per far fronte al fabbisogno nazionale della corrente campagna;

Considerato altresì che, successivamente alla determinazione delle trattenute di cereali per i fabbisogni familiari ed aziendali, nelle misure attualmente in vigore, si è dovuto procedere, per effetto delle diminuite importazioni, alla decurtazione di fatto della razione dei generi da minestra alla popolazione tesserata, e che ragioni di equità impongono di adeguare le quote trattenute dai produttori agricoli alla nuova situazione del razionamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La trattenuta di q.li 2 di grano (o di corrispondenti quantitativi di altri cereali) consentita sul raccolto 1945 ai produttori elencati sotto il numero 1 della tabella allegata al decreto Ministeriale 28 aprile 1945, viene ridotta a q.li 1,88.

Parimenti viene ridotta da q.li 1,50 a q.li 1,41 la quantità trattenibile dai produttori agricoli, ai quali venne consentita una trattenuta di q.li 1,50 di grano (o di corrispondenti quantitativi di altri cereali).

Art. 2.

In conseguenza del disposto di cui all'art. 1, i produttori agricoli devono effettuare, entro e non oltre il 31 maggio p. v., la consegna ai « Granai del popolo »:

di kg. 12 di grano od equivalenti cereali se furono ammessi alla trattenuta di q.li 2 di grano;

di kg. 9 se furono ammessi alla trattenuta ridotta di q.li 1,50.

La consegna dovrà essere effettuata al magazzino di raccolta più vicino e con le modalità stabilite dal decreto Ministeriale 28 aprile 1945.

Art. 3.

Per i conferimenti dei cereali di cui ai precedenti articoli, che verranno effettuati dai produttori dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono stabiliti i seguenti premi, per quintale, oltre ai prezzi attualmente in vigore per la consegna dei cereali ai « Granai del popolo » nelle provincie rispettive:

grano duro	L. 1600	il quintale	
grano tenero	» 1400	»	»
orzo vestito	» 1050	»	»
segale	» 1250	»	»
granoturco	» 900	»	»
risone	» 1000	»	»

I suddetti premi faranno carico al bilancio dello Stato; di conseguenza i prezzi per la cessione dei cereali dai « Granai del popolo » restano invariati.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del presente decreto legislativo possono essere concesse anticipazioni ai Consorzi agrari provinciali e all'Ente nazionale risi, anche in deroga al limite di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, con le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Coloro che non ottemperino al conferimento dei cereali nei termini fissati dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, saranno puniti a termini del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 6.

I premi di cui all'art. 3 del presente decreto si intendono estesi altresì a tutti i conferimenti volontari di cereali che verranno effettuati dai produttori ai « Granai del popolo », dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 1946, sulle quote di grano, granoturco, orzo, segale e fino alla data del 30 giugno 1946 sulle quote di risone trattenute per i fabbisogni familiari ed aziendali.

Sono esclusi dalle corresponsioni dei premi i quantitativi di cereali già vincolati presso i produttori ma non ancora materialmente consegnati ai « Granai del popolo ».

Art. 7.

Il premio di L. 1000 per quintale di risone, di cui all'art. 3 — sempre a carico del bilancio dello Stato — verrà corrisposto anche per tutti i quantitativi di risone già conferiti o che verranno conferiti entro il 30 giugno 1946 dai produttori. in più dei 25 quintali per ettaro e al netto delle trattenute per usi aziendali e familiari.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, alla data di restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 340.

Abrogazione del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, contenente norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Considerato che le limitate possibilità di produzione e di importazione di alcuni prodotti agricoli rendono il sistema di conferimento contingentato stabilito col decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 721, inadeguato a fronteggiare il fabbisogno per la distribuzione alla popolazione non produttrice;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, recante norme per i conferimenti di alcuni prodotti agricoli, è abrogato.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'alimentazione, è autorizzato a determinare, in relazione alle esigenze della alimentazione del Paese, i prodotti agricoli per i quali si renda necessaria la disciplina di vincolo e di conferimento e ad emanare le relative norme.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 111. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 341.

Indennità di carica ai consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al segretario del Consiglio stesso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 agosto 1925, n. 1561, concernente la indennità annua ai componenti il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi e al segretario del Consiglio stesso;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, riguardante l'intervento al detto Consiglio del direttore tecnico dell'Azienda telefonica quando siano in trattazione affari telefonici;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, che apporta modificazioni agli articoli 3 e 7 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 4, ultimo comma, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai consiglieri di amministrazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, sarà corrisposta la indennità annua di lire diecimila (L. 10.000), se appartenenti al personale dell'Amministrazione dello Stato, e l'indennità annua di lire venticinquemila (L. 25.000), se estranei all'Amministrazione dello Stato e liberi professionisti.

Art. 2.

A tutti i consiglieri componenti il Consiglio di amministrazione, al direttore tecnico dell'Azienda telefonica e al segretario spetta per ogni giornata di adunanza il gettone di presenza stabilito dalle norme in vigore.

Art. 3.

Ai consiglieri che non risiedono a Roma sarà corrisposta la indennità di trasferta stabilita dalle disposizioni vigenti per i funzionari del grado 4° dell'ordinamento gerarchico approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Eguale indennità è dovuta anche per i viaggi che i consiglieri eventualmente dovessero compiere per ragioni del loro ufficio.

Art. 4.

Le suddette indennità e competenze decorrono dalla data di nomina di ciascun consigliere.

Art. 5.

Al segretario del Consiglio di amministrazione sarà corrisposta la indennità annua di lire novemila (L. 9000).

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1945.

La spesa farà carico al capitolo 5 del bilancio per l'esercizio 1945-46 dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi; spesa che si presume ammonti a lire 170.000 (centosettantamila) per l'esercizio 1945-46 e successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 aprile 1946, n. 342.

Approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima trasporti interurbani (S.A.T.I.) per la proroga della concessione della tramvia Udine-S. Daniele, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 1126, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 18 aprile 1925 per la concessione al sig. Giacomo Cantoni dell'esercizio della tramvia a vapore da Udine a S. Daniele, per anni 18 a decorrere dalla data del decreto stesso;

Visto il R. decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570;

Considerato che con atto 12 aprile 1940, n. 14201, di repertorio notar Cavalieri Alfredo di Udine, la concessionaria ditta ing. Giacomo Cantoni si trasformava nella « Società Anonima Trasporti Interurbani » (S.A.T.I.), con sede in Udine;

Vista l'istanza in data 25 gennaio 1943, con la quale la Società Anonima Trasporti Interurbani chiese che l'esercizio della tramvia fosse protratto fino ad un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra;

Vista la convenzione addizionale all'atto di concessione dell'esercizio della tramvia Udine-S. Daniele, stipulato il 30 agosto 1944 fra il delegato del Governo ed il rappresentante della Società Anonima Trasporti Interurbani;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata il 30 agosto 1944 fra il delegato del Ministro per le comunicazioni ed il legale rappresentante della Società Anonima Trasporti Interurbani (S.A.T.I.), con sede in Udine, per la proroga della concessione della tramvia Udine-S. Daniele fino ad un anno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1946.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Giornale d'Italia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 1944 con cui l'avv. Nicola Catalano fu nominato per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Giornale d'Italia »;

Vista la lettera di dimissioni presentata dall'avvocato Nicola Catalano in data 1° aprile 1946;

Ritenuto di accogliere le dimissioni suddette, provvedendo nello stesso tempo alla nomina di un nuovo commissario;

Decreta:

Art 1.

L'avv. Nicola Catalano cessa dall'incarico di commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Giornale d'Italia » ed, in sua sostituzione, viene nominato il dott. Gaspare Pignatelli.

Art. 2.

Il dott. Gaspare Pignatelli eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e ne sono stati determinati i compiti, gli organi e i mezzi occorrenti per il funzionamento;

Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 512, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Associazione cotoniera italiana;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 23 marzo 1946, n. 3929;

Visto l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto il R. decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946, è composto come segue:

comm. dott. Enrico Lubrano - in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

comm. dott. Carlo Spagnoli in rappresentanza del Ministero del tesoro;

comm. Pierino Bellora - in rappresentanza degli industriali cotonieri;

comm. dott. Silvio Bocconi - delegato al riscontro in rappresentanza della Corte dei conti.

Roma, addì 9 aprile 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1389)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Ricostituzione del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1216;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per il triennio 1946-1948 è ricostituito come segue:

Presidente: Flores dott. Fernando;

Membri: Coccia scult. Francesco; Marchi arch. Mario; Brozzi scult. Renato; Eroli pitt. Pio, in rappresentanza delle associazioni sindacali delle belle arti; Sancetta dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 dello statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1216;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per l'anno 1946 è ricostituito come segue:

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: membro effettivo Roselli dott. Ferdinando; membro supplente Gasparri dott. Carlo;

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali delle belle arti: membri effettivi Bertoletti pitt. Nino; Matteoda rag. Giovanni; membro supplente Capogrossi pitt. Giuseppe.

Roma, addì 6 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1383)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) Tariffa 18-E relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 10 % dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 7 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1334)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.

Apertura di agenzie di città del Banco Ambrosiano in Milano e Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad istituire proprie agenzie di città in Milano, via Imbonati - angolo via Brivio - ed in Torino, corso Giulio Cesare - angolo corso Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Savona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Giambattista Pera è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1363)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946

Convalida di provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del lavoro illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è soggetta, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro, che ha, inoltre, partecipato alla formazione del suo capitale;

Veduto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Veduta la deliberazione adottata dal Collegio commissariale della Banca nazionale del lavoro in data 8 aprile 1946, con il quale si è chiesta la convalida di numerosi provvedimenti adottati dal commissario dell'istituto, sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, in materia di personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti viene giustificata col fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle vigenti norme regolamentari e che, quindi, è stata estranea ad essi ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti che il commissario della Banca nazionale del lavoro, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana ebbe ad adottare circa la nomina e la carriera del personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate e che risultano elencati nella deliberazione del Collegio commissariale dell'istituto in data 8 aprile 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

Nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Decreta:

Il dott. Prospero Barbagallo e il rag. Igino Santucci sono confermati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1393)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Riunione della frazione La Plantaz, del comune di Quart, al comune di Nus

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, con cui la frazione La Plantaz, del comune di Nus, fu aggregata al comune di Quart;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

La frazione La Plantaz, aggregata con R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, al comune di Quart, è nuovamente riunita al comune di Nus, con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Nus e di Quart, in dipendenza dell'aggregazione della frazione La Plantaz al comune di Nus, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Contro i decreti di cui all'art. 2 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1400)

Ricostituzione dei comuni di Champdepraz e Emarèse

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 15 marzo 1928, n. 667;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Champdepraz e Emarèse, aggregati con R. decreto 15 marzo 1928, n. 667, al comune di Montjovet, sono ricostituiti con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Champdepraz e Emarèse e di Montjovet, o, in caso di dissenso, i progetti

compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Montjovet, passa alle dipendenze del comune di Montjovet e dei nuovi comuni di Champdepraz e di Emarèse, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Champdepraz e di Emarèse e del comune di Montjovet, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1399)

Ricostituzione dei comuni di Saint Denis e di Verrayes

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1066;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;
Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Saint Denis e di Verrayes, aggregati con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1066, al comune di Chambave, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Saint Denis e di Verrayes e il comune di Chambave, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Chambave, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Saint Denis e di Verrayes e del comune di Chambave, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Saint Denis e di Verrayes e del comune di Chambave, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1396)

Ricostituzione del comune di Fenis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;
Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Fenis, aggregato con R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, al comune di Nus, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Fenis e di Nus, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Nus, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Fenis e di Nus, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici del ricostituito comune di Fenis e del comune di Nus, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1395)

Ricostituzione dei comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 20 maggio 1928, n. 1196;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;
Vista la deliberazione 29 aprile 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean, riuniti con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1196, in un unico Comune denominato Gressoney, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney St. Jean, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Gressoney, passa alle dipendenze dei ricostituiti comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney Saint Jean, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gressoney La Trinité e di Gressoney Saint Jean, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 30 aprile 1946

Il Presidente: FEDERICO CHABOD

(1397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di mutuo al comune di Prato (Firenze) per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Prato (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 17.470.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1385)

Concessione di mutuo al comune di Montespertoli (Firenze) per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Montespertoli (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.500.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1386)

Concessione di mutuo al comune di Crotone (Catanzaro) per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Crotone (provincia di Catanzaro), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1387)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 53 del 4 maggio 1946, riguardante il sovraprezzo temporaneo per l'energia termo-elettrica prodotta nell'Italia settentrionale, le tariffe di sbarco nei porti e il prezzo delle trattrici americane.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 53 del 4 maggio 1946, ha disposto quanto appresso:

SOVRAPREZZO TEMPORANEO PER L'ENERGIA TERMO-ELETTRICA PRODOTTA NELL'ITALIA SETTENTRIONALE.

1. — In relazione alla produzione di energia termica disposta dalle competenti autorità, è stata consentita l'applicazione di un sovraprezzo temporaneo nei confronti degli utenti di energia elettrica per qualsiasi uso nelle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, delle Tre Venezie e dell'Emilia sulle bollette e fatture dei mesi di dicembre 1945, gennaio e febbraio 1946, nella seguente misura:

cent. 30 per ciascun Kwh di effettivo consumo non eccedente i 15.000 Kwh mensili;

cent. 15 per ciascun Kwh effettivamente prelevato mensilmente oltre i 15.000 Kwh sopradetti.

Nel caso di forniture a forfait il consumo sarà valutato con le stesse norme adottate ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

Il sovraprezzo non si applica nei confronti:

a) degli autoproduttori che utilizzano nei propri stabilimenti solo energia da essi prodotta;

b) degli utenti di imprese distributrici le cui reti sono isolate rispetto alle altre reti elettriche, compresi gli utenti della Società industriale Trentina;

c) delle Ferrovie dello Stato per la sola energia destinata alla trazione;

d) delle utenze sottese per l'energia loro spettante a tale titolo.

2. — L'energia termo-elettrica che beneficia dell'integrazione è quella prodotta, su disposizione degli organi competenti, nel periodo 1° dicembre 1945-15 marzo 1946, dalle seguenti imprese:

Società Adriatica di Elettricità, Venezia, centrale di Porto Marghera;

Società Edison, Milano, centrale di Genova;

Vizzola - Società Lombarda per distribuzione di energia elettrica, Milano, centrale di Turbigo;

Società Montecatini, Milano, centrale di San Giuseppe di Cairo;

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, Milano, centrale di Sesto San Giovanni;

Azienda Elettrica Municipale di Milano, centrale di Milano;

Azienda Elettrica Municipale di Torino, centrale di Torino;

Società anonima Vetrocoke, Venezia, centrale di Porto Marghera (limitatamente al consumo di 2000 tonn. di carbone);

Cartiere Burgo, Verzuolo, centrale di Verzuolo (limitatamente al consumo di 500 tonn. di combustibile);

Energia elettrica Alta Valle Seriana, Bergamo, centrale di Bergamo (limitatamente al consumo di 500 tonn. di combustibile);

Società anonima Fiat, Torino, centrale di Torino (limitatamente al consumo di 1000 tonn. di combustibile).

3. — Il sovraprezzo di cui all'art. 1 sarà versato dalle imprese distributrici al « Fondo conguaglio sovraprezzo energia termo-elettrica Italia settentrionale » in uno speciale conto aperto presso un istituto di credito di interesse nazionale e destinato a rimborsare le imprese di cui all'art. 2 dell'onere per la produzione termo-elettrica.

A detto fondo affluiranno le somme già riscosse dall'Associazione nazionale imprese distributrici di energia elettrica e dall'Associazione delle aziende industriali municipalizzate le quali sono autorizzate a concedere in forma congiunta, prima di effettuare il versamento, degli acconti alle ditte aventi diritto in misura non superiore al 60 % delle somme calcolate come al punto 4.

Entro il 31 maggio c. a. dovranno essere versate al fondo di cui sopra tutte le somme incassate dalle imprese elettriche per il sovraprezzo di cui al punto 1. Entro lo stesso termine le imprese stesse trasmetteranno al Comitato di gestione di cui al punto 5, una copia della denuncia periodica presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, specificando inoltre i quantitativi totali di Kwh assoggettati all'una o rispettivamente all'altra, delle due misure di sovraprezzo di cui all'art. 1.

4 — L'onere per la produzione di energia termo-elettrica soggetto a rivalsa è costituito dal costo in centrale del combustibile effettivamente consumato e da una quota di spese di esercizio di cent. 25 per ogni Kwh effettivamente prodotto termicamente e misurato nella centrale di produzione.

L'onere soggetto a rivalsa come sopra calcolato non potrà comunque essere superato; resta peraltro stabilito che le ditte esercenti le centrali per la produzione termo-elettrica dovranno versare al Ministero del tesoro qualsiasi somma percepita in più nel caso che l'effettivo onere da rimborsare alle stesse ditte determinato in sede consuntiva da questo Ministero, fosse inferiore a quello risultante con l'applicazione del primo capoverso del presente articolo.

Le eventuali differenze di prezzo sul combustibile rimasto in giacenza presso le centrali termo-elettriche dovranno essere versate al Ministero del tesoro.

5. — Alla gestione ed amministrazione del « Fondo conguaglio sovraprezzo energia termo-elettrica Italia settentrionale » è preposto un Comitato, composto di due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale industria e miniere e Direzione generale commercio interno); di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale; di tre delegati in rappresentanza delle imprese elettriche interessate e di due delegati in rappresentanza degli industriali consumatori.

Le persone designate dai Ministeri per il Comitato di gestione di cui alla circolare n. 46 del 15 marzo c. a. rappresentano, ove non sia altrimenti disposto, le rispettive Amministrazioni anche nel Comitato di gestione per il Fondo conguaglio sovraprezzo energia termo-elettrica Italia settentrionale.

6. — Per il funzionamento del Comitato e il riscontro di gestione si applicano le norme impartite con la circolare n. 46 del 15 marzo c. a. riguardante l'amministrazione del sovraprezzo temporaneo per l'energia termo-elettrica prodotta nell'Italia centrale.

CARBONE FOSSILE SPESE DI SBARCO

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 44 del 7 marzo 1946, si comunicano i seguenti aggiornamenti per le spese di sbarco del carbone fossile da stiva a vagone:

Savona per San Giuseppe di Cairo . L. 225 alla tonn.
Bagnoli . . . . » 120 » »
Ancona . . . . » 260 » »

PREZZO DELLE TRATTRICI AMERICANE

I prezzi per le trattrici americane per la cessione da parte del consegnatario per merce su vagone o su automezzo (comprese le spese dei materiali per il fissaggio delle macchine) sono stabiliti come appresso:

Trattrici Minneapolis 25 HP . . L. 244.538 ognuna
Trattrici Minneapolis 35 HP . . » 361.475 »

I prezzi di vendita all'agricoltore assegnatario sono fissati come segue:

Trattrici Minneapolis 25 HP . . L. 259.000 ognuna
Trattrici Minneapolis 35 HP . . » 383.000 »

I prezzi all'agricoltore non comprendono l'imposta sull'entrata per l'ultimo passaggio nè le spese di trasporto, che lo stesso assegnatario dovrà rimborsare alla ditta incaricata della distribuzione in base ai documenti giustificativi. Quest'ultima ha peraltro l'obbligo di assistere al collaudo delle macchine sul terreno ed a concedere la garanzia per sei mesi.

(1401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 34

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % (1950), serie 34, n. 387, di L. 5000 cap.; serie 35, n. 357, di L. 2000 cap.; intestati a Cosenza Francesco fu Paolo domiciliato in Bivona (Agrigento), annotati di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(140)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 241 Debito pubblico n. 2, del 16 luglio 1943, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bolzano alla signora La Torre Andreina ved. Santorito, per il deposito di L. 100.500 di buono del Tesoro novennale 1951 - 4 % presentato per operazione di intestazione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1055)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B.T. Nov. 5 % (1949) Serie A	10510	50 —	Nannuzzi *Mistica* fu Giacomo, ved. di Zucchelli Faustino, dom. a Sestri Ponente.	Nannuzzi *Maria-Onesta-Mistica* fu Giacomo, ecc. come contro.
Id.	10511	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10512	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10513	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10514	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10515	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10516	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2785	Capitale 71.500 —	Novaro *Angiola Ernesta Rosa* fu *Raffaele Edoardo*, moglie di Sailer Antonio Luigi Maria, vincolata.	Novaro *Rosa-Maria* fu *Edoardo*, ecc., come contro.
Id.	2836	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2865	500 —	Come sopra.	Come sopra.
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie C	265	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	35135	Rendita 2.000 —	Rizzi Erminia di Antonio, moglie di Zorzoli *Alberto*, dom. in Milano, vincolata.	Come contro, moglie di Zorzoli *Giovanni Alberto*, ecc., come contro.
Red. 5 %	109769	2.000 —	Civalleri Antonella di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Macario *Jeanne* fu Giovanni, ved. Negro Antonio.	Come contro, con usufrutto a Macario *Teresa Giovanna*, ecc. come contro.
Id.	95431	2.000 —	Scolaro *Adelina* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Caldarero Renato, dom. a Sant'Angelo di Brolo (Messina).	Scolaro *Margherita*, ecc. come contro.
Rend. 5 %	75370	3.865 —	Dufour Berte *Elisa* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Dufour Berte *Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	75373	4.365 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	799428	1.249,50	Vignolo Elisa fu Gaetano, moglie di Castellino Nicolò, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro.
Id.	799429	1.249,50	Vignolo Teresa fu Gaetano, ved. di Dellepiane Francesco, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	799430	1.249,50	Vignolo Violantina fu Gaetano, moglie di Basevi Gustavo, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro.
Id.	799431	1.249,50	Vignolo Antonietta fu Gaetano, moglie di Basevi Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	521200	367,50	Schiera Bruno di Francesco, dom. a Roma.	Schiera Bruno di Francesco, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 % (1935)	156575	340 —	Ricci Renato di Riccardo, dom. in Roma, con usufrutto a Olivetti Emma fu Pietro, ved. Pucci, dom. a Senigallia (Ancona).	Ricci Renato di Riccardo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Roma, con usufrutto come contro.
Id.	511334	591,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	123960	1.400 —	Audino *Ortensia* fu Giovanni, ved. di *Vaschetto* Michele, dom. in Torino.	Audino *Maria-Gioconda*, ved. di *Vaschetti* Michele, dom. in Torino.
Rend. 5 %	887	105 —	Murchio *Gian-Mario* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Rebora Erminia fu Eduardo, dom. a Genova.	Murchio *Giovanni-Mario*, ecc., come contro.
Id.	885	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	888	185 —	Murchio *Mario*, ecc., come sopra.	Murchio *Giovanni Mario*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	388747	175 —	Ferrere *Maria Teresa* fu *Giulio*, moglie di Deutroux Francesco, dom. in Aosta.	Ferrere *Maria-Anna-Teresa* fu *Giuliano*, ecc., come contro.
Id.	522464	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	628704	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	448459	108,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	503564	437,50	Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Degioanni Maria Maddalena Margherita Malvina*, ecc., come contro.
Id.	849790	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	503563	437,50	Sobrero Angelo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	849789	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	3826	35 —	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Fiesole (Firenze).	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Firenze.
Id.	169542	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	199612	70 —	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Napoli.
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie G	108	Cap. nom. 1.000 —	Vescovi *Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo-Maria, vincolata.	Vescovi *Maria Catterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo Maria, vincolata.
Red. 3,50 % (1934)	495427	280 —	Fornaciari Dante fu Vincenzo e fu Di Mauro Giovanna, dom. in Viterbo, con usufrutto a *Di Mauro* Clotilde fu Nicola, ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Come contro, con usufrutto a *Mauro* Clotilde fu Nicola ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).
Id.	246797	3.083,50	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, *interdetto, sotto la tutela di Monfreda Rosa fu Gaetano vedova Mirizio*, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.
Id.	194146	154 —	Canova *Giovanna* fu Giovanni, moglie di Leone Giovanni Battista, dom. in Vercelli, vincolata.	Canova *Maria Giovanna*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1052)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.